

## **Deliberazione 22 novembre 2010 – ARG/gas 202/10**

### **Approvazione dei corrispettivi d'impresa e determinazione dei corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio e determinazione del corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto del gas, relativi all'anno 2011, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2010, ARG/Gas 119/10**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 22 novembre 2010

### **Visti:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10);
- la Parte II del "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (TUSG)" recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014", approvata con deliberazione ARG/gas 119/10 (di seguito: *RTSG*).

### **Considerato che:**

- la società Edison Stoccaggio S.p.A., con lettera in data 15 ottobre 2010 (prot. Autorità A/34571 del 18 novembre 2010) ha trasmesso la proposta tariffaria di cui all'articolo 8 della deliberazione ARG/gas 119/10 relativa all'anno 2011;
- in data 28 ottobre 2010 (prot. Autorità P/35803 del 28 ottobre 2010) gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Edison Stoccaggio Spa una richiesta di approfondimenti e di modifiche della proposta tariffaria; con la medesima comunicazione, è stato inoltre richiesto alla società di trasmettere le proposte relative alla riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione  $f_{PI}$  e di erogazione  $f_{PE}$  per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile ai sensi del comma 7.2 della *RTSG* e ai valori di  $\sigma_s$  di cui al comma 6.3 della *RTSG*;
- con lettera in data 10 novembre 2010 (prot. Autorità A/37242 del 11 novembre 2010), come successivamente integrata con lettera del 12 novembre 2010 (prot. Autorità A/37457 del 12 novembre 2010), la società Edison Stoccaggio Spa ha

presentato una nuova proposta tariffaria ritenuta conforme ai criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 119/10 e alla *RTSG*;

- la società Stogit Spa con lettera in data 15 ottobre 2010 (prot. Autorità A/34615 del 18 ottobre 2010), ha trasmesso la proposta tariffaria di cui all'articolo 8 della deliberazione ARG/gas 119/10 relativa all'anno 2011, unitamente alla proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione  $f_{PI}$  e di erogazione  $f_{PE}$  per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile ai sensi del comma 7.2 della *RTSG* ed ai valori di  $\sigma_s$  di cui al comma 6.3 della *RTSG*;
- in data 28 ottobre 2010 (prot. Autorità P/35806 del 28 ottobre 2010) gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Stogit S.p.A. una richiesta di approfondimenti e di modifiche della proposta tariffaria;
- con lettera in data 10 novembre 2010 (prot. Autorità A/37239 del 11 novembre 2010), la società Stogit S.p.A. ha presentato una nuova proposta tariffaria conforme ai criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 119/10 e alla *RTSG*;
- con le medesime comunicazioni di cui ai precedenti alinea, le imprese di stoccaggio hanno inoltre trasmesso all'Autorità le proposte tariffarie relative al corrispettivo transitorio di misura specifico d'impresa  $CM_i^S$  di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 119/10; e che tali proposte sono risultate conformi ai criteri di cui al comma 2.5 della medesima deliberazione.

#### **Considerato inoltre che:**

- il comma 9.11 della deliberazione *RTSG* ha previsto l'istituzione di una componente tariffaria  $US_l$  a copertura degli eventuali squilibri di perequazione;
- l'articolo 12 della *RTSG*, in applicazione dell'articolo 2, comma 558 della legge finanziaria 2008, ha definito i criteri per la quantificazione del contributo compensativo da corrispondere alle Regioni per il mancato uso alternativo del territorio, le tempistiche per l'erogazione di detto contributo, nonché le modalità di ripartizione del contributo alle Regioni interessate.

#### **Ritenuto opportuno:**

- approvare, relativamente all'anno 2011, i corrispettivi specifici d'impresa relativi al servizio di stoccaggio proposti dalle società Edison Stoccaggio S.p.A. e Stogit S.p.A.;
- determinare, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 8.1 della *RTSG*, i corrispettivi unici nazionali per il servizio di stoccaggio per l'anno 2011;
- approvare, relativamente all'anno 2011, i corrispettivi transitori di misura specifici d'impresa  $CM_i^S$  proposti dalle società Edison Stoccaggio S.p.A. e Stogit S.p.A.;
- determinare, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 119/10, il corrispettivo di misura transitorio  $CM^S$  per l'anno 2011;
- determinare il valore complessivo del contributo compensativo di cui all'articolo 2, comma 558, della legge finanziaria 2008, per l'anno solare 2011, in coerenza con i criteri di cui all'articolo 12 della *RTSG*, prevedendo che la ripartizione dell'importo complessivo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio sia determinato secondo le modalità di cui al comma 12.2 della *RTSG*;

- prevedere che, per l'anno 2011, la componente  $US_1$  sia posta pari a zero in quanto le giacenze presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico sono sufficienti a garantire la copertura di eventuali squilibri di perequazione futuri e che la componente  $US_2$  sia dimensionata in modo da garantire il gettito derivante dai flussi finanziari di cui al precedente alinea; e che, ai fini del dimensionamento delle suddette componenti, si tenga conto della capacità complessiva di stoccaggio di *working gas* di cui al comma 8.2 della *RTSG*.

**Ritenuto inoltre necessario:**

- procedere alla rettifica di un errore materiale riscontrato nella deliberazione ARG/gas 119/10

**DELIBERA**

1. di approvare i corrispettivi specifici d'impresa per il servizio di stoccaggio di cui al comma 8.9 della *RTSG* presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno 2011;
2. di determinare i corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio per l'anno 2011, ai sensi degli articoli 6 e 8 della *RTSG*, in misura pari ai valori definiti nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
3. di approvare i corrispettivi transitori di misura specifici d'impresa  $CM_i^S$  di cui al comma 2.5 della deliberazione ARG/gas 119/10 per l'anno 2011;
4. di determinare il corrispettivo transitorio di misura  $CM^S$  per l'anno 2011, ai sensi del comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 119/10, in misura pari al valore definito nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
5. di approvare i coefficienti  $\sigma_s$  d'impresa di cui al comma 6.3 della *RTSG*, riportati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno 2011;
6. di approvare le proposte di riduzioni dei corrispettivi unitari di iniezione  $f_{PI}$  e di erogazione  $f_{PE}$  per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile, di cui al comma 7.2 della *RTSG*, presentate dalle imprese di stoccaggio per l'anno 2011, come riportate nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
7. di fissare il valore della componente tariffaria  $US_1$ , per l'anno 2011, pari a 0 euro/gigajoule per anno;
8. di fissare il valore della componente tariffaria  $US_2$ , per l'anno 2011, pari a 0,002551 euro/gigajoule per anno;
9. di fissare, per l'anno solare 2011, il valore complessivo del contributo compensativo da corrispondere alle Regioni pari a 1.480.809,31 euro;
10. di approvare la seguente rettifica alla deliberazione ARG/gas 119/10:  
ai commi 5.1 e 5.2 della deliberazione ARG/gas 119/10, le parole "sono calcolati con i criteri di cui ai commi da 10.5 a 10.7" sono sostituite con le seguenti parole "sono calcolati con i criteri di cui ai commi 10.5 e 10.6";
11. di notificare alle società Stogit S.p.A., con sede legale in Piazza Santa Barbara, 7, 20097, San Donato Milanese (Milano), ed Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte, 31, 20121, Milano, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti *pro tempore*, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

12. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, unitamente al valore dei corrispettivi specifici d'impresa di cui ai precedenti punti 1 e 3;
13. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));
14. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) la deliberazione ARG/gas 119/10, come risultante dalla rettifica apportata con il presente provvedimento.

22 novembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis